

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Attività di competenza del Comune
- Art. 5 - Attività di competenza del Gestore
- Art. 6 - Forme di gestione

TITOLO II - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

- Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 8 - Espletamento del servizio
- Art. 9 - Tipologia e collocazione dei contenitori
- Art. 10 - Isole ecologia di prossimità
- Art. 11 - Cassonetti videosorvegliati ed informatizzati su suolo pubblico
- Art. 12 - Piattaforma ecologica
- Art. 13 - Trasporto
- Art. 14 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio
- Art. 15 - Norme di assimilazione
- Art. 16 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali
- Art. 17 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali

TITOLO III - Norme relative al servizio di raccolta negli spazi pubblici

- Art. 18 - Competenze del servizio negli spazi pubblici
- Art. 19 - Modalità di erogazione del servizio di igiene urbana negli spazi pubblici
- Art. 20 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 21 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 22 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche
- Art. 23 - Pulizia dei mercati
- Art. 24 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico
- Art. 25 - Raccolta delle foglie
- Art. 26 - Rimozione biciclette in stato di abbandono
- Art. 27 - Sgombero della neve dai marciapiedi
- Art. 28 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 29 - Manifestazioni pubbliche
- Art. 30 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Art. 31 - Lavaggio di aree pubbliche

TITOLO IV - Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta

- Art. 32 – Il Piano Economico Finanziario del servizio (P.E.F.)
- Art. 33 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 34 - Principi generali e norme per l'attuazione
- Art. 35 - Tipologia dei contenitori, dei sacchi e relativa fornitura alle nuove utenze
- Art. 36 - Modalità di conferimento
- Art. 37 - Svuotamento e pulizia dei contenitori e delle aree pertinenti
- Art. 38 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 39 - Informazioni
- Art. 40 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche

TITOLO V - Norme relative ai rifiuti speciali

- Art. 41 - Obblighi dei produttori
- Art. 42 - Conferimento dei rifiuti pericolosi

TITOLO VI - Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 43 - Principi generali e criteri di comportamento

Art. 44 - Norme generali per gli utenti del servizio

Art. 45 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

ALLEGATI

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

ALLEGATO B – COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO) PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUANTITA'

ALLEGATO C - ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUALITA'

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento a:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al D.Lgs 152/02 all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, richiamato quanto stabilito dall'art.183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuti urbani: rifiuti domestici, anche ingombranti, prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e rifiuti assimilati prodotti nell'ambito delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Gestore del servizio: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

Centri di riuso: locali o aree coperte, in cui viene effettuata la consegna, il deposito e il prelievo di beni usati, che non siano rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti.

Isole di prossimità: punti videosorvegliati di raccolta di rifiuti differenziati, individuate ed attrezzate dal Comune in accordo con il Gestore, presso le quali è possibile conferire in via del tutto eccezionale ed in particolari situazioni di criticità, le frazioni di rifiuto indicate derivanti dalla raccolta porta a porta degli RSU.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della vigente normativa, e al precedente comma 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità i seguenti rifiuti speciali:

- imballaggi in genere primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili) purchè privi di residui di sostanze pericolose;
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.),

Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti iscritti a tassa/tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti.

Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili sono stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con l'Ente Gestore, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto, della fruizione da parte degli utenti e dell'Allegato B – Coefficienti di produttività specifica (Kg/mq/anno) per l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalle abitazioni assimilabili agli urbani per qualità e quantità.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 10 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art. 4 - Attività di competenza del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) l'adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) l'adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) l'approvazione di progetti in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e l'autorizzazione alla realizzazione dei medesimi, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006;
- e) l'adozione di ordinanze urgenti volte a ottenere la rimozione di rifiuti da fabbricati, aree scoperte private o terreni non edificati, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico;
- f) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito e non conforme ai sensi del presente Regolamento;
- h) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.
- i) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani;
 - rifiuti urbani ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio
 - rifiuti urbani pericolosi;

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate per favorire il recupero di

materiali e minimizzare lo smaltimento finale. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola, nel rispetto delle specifiche norme previste dalla normativa vigente, anche tramite il Gestore e/o con il supporto di associazioni volontaristiche nonché del Servizio Agenti Ambientali e delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.).

Art. 5 - Attività di competenza del Gestore

1. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge;
- c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- e) l'attività di accertamento e sanzionamento degli illeciti amministrativi di cui all'Allegato A tramite agenti accertatori opportunamente formati e muniti di decreto del Sindaco,
- f) stabilire le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- g) stabilire le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni nonché gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, in accordo con l'Amministrazione comunale;
- h) coerentemente con quanto enunciato al successivo art. 10, stabilire caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori.
- i) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
- l) pubblicizzare le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art. 8.
- m) attivare altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra.
- m) concorda con l'Amministrazione Comunale il costo dei servizi aggiuntivi opzionali di cui al successivo articolo 25.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) f) dell'art. 4

3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio che l'Amministrazione Comunale riterrà di apportare dovrà essere concordata con il Gestore che si dovrà attenere alle linee di indirizzo definite dallo stesso.

4. Il Gestore annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà redigere una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniqualvolta vengano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 - Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO II

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili

Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore del servizio.

2. Il servizio è, pertanto, garantito:

- in tutta l'area urbana;
- in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani all'isola di prossimità o alla Piattaforma ecologica. In tali casi il regolamento comunale relativo alla tassa rifiuti prevede una detassazione.

La richiesta deve essere inoltrata all' ufficio tributi con le modalità e le tempistiche previste dal regolamento sopra menzionato.

4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.

Art. 8 - Espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno effettuate in modo omogeneo. In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è attivato il sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale ad eccezione della frazione multimateriale (vetro – lattine) che può essere raccolta anche tramite contenitori stradali.

I cittadini saranno tenuti a depositare i rifiuti in appositi contenitori/sacchi presenti in aree o in locali, destinati specificatamente a tale ricovero, allestiti all'interno delle aree comuni condominiali. I contenitori dei rifiuti dovranno essere tenuti temporaneamente nelle aree o locali suddetti fino all'esposizione su strada nei giorni e orari definiti dal servizio al Gestore, in accordo con il Comune.

In via eccezionale nel caso di condomini con un cospicuo numero di unità abitative il Gestore potrà, una volta verificate le condizioni viabilistiche e l'opportunità, previo assenso all'accesso da parte dei proprietari, collocare i contenitori in appositi locali o aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e di norma liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio agli orari e giorni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. Una volta effettuato lo svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati all'interno a cura dei condomini o loro incaricati.

Negli edifici di nuova costruzione, si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale, all'interno dell'area privata, ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione di tutti i contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU) che rispetti la normativa vigente di settore.

2. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti e acuminati se non opportunamente protetti.

4. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

5. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

6. È vietato l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico, anche di piccole entità.

7. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

8. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.

9. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

10. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:

- direttamente da parte dell'utente alla piattaforma o se riutilizzabili ai centri di riuso, se presenti;
- per chiamata al Gestore del Servizio.

11. Il conferimento degli sfalci e delle potature, avviene in contenitori appositi.

12. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.

Ogni violazione sarà sanzionata così come previsto dall'Allegato A.

Art. 9 - Tipologia e collocazione dei contenitori

1 La localizzazione dei contenitori su area privata destinati a raccogliere rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati qualora non esista un locale rifiuti, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli dettati dal Regolamento Locale di Igiene.

2. La localizzazione dei contenitori dei rifiuti urbani su suolo pubblico nei giorni e orari definiti dal Gestore deve essere fatta ordinatamente su aree al di fuori della proprietà privata concordate con il Gestore al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, evitando di creare situazioni di disagio per le utenze deboli e di disabili alla luce della vigente normativa. La localizzazione dei contenitori dei rifiuti urbani su suolo pubblico dovrà inoltre rispettare l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici. E' vietato appendere i contenitori dei rifiuti ed i sacchetti alle recinzioni e sopra i muretti di recinzione.

3 I rifiuti dovranno essere esposti per frazioni omogenee in spazi distinti.

Art. 10 - Isole ecologia di prossimità

L'isola ecologica di prossimità è costituita da una batteria di cassonetti posizionata su suolo pubblico, videosorvegliata, accessibile 24 h su 24 h con Tessera sanitaria da parte dell'utenza domestica residente, in regola con la tassa rifiuti, che permette di conferire alcune tipologia di rifiuto separatamente, nel caso di impossibilità ad utilizzare il servizio porta a porta.

Nell'allestimento delle isole di prossimità si avrà cura di individuare zone facilmente accessibili ai mezzi e alle persone evitando la creazione di barriere architettoniche e degrado. In ogni caso la loro posizione dovrà essere individuata mediante apposita segnaletica e, come previsto dalla normativa vigente e dovranno essere realizzate a cura del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale.

Il "Soggetto Gestore" potrà individuare dei limiti di utilizzo di tale servizio per le utenze domestiche, al fine di impedire un uso improprio dello stesso.

Le isole ecologiche di prossimità sono posizionate all'interno di ciascuna zona omogenea di ritiro porta a porta e sono di seguito elencati:

- Via dell'acquedotto
- Via Lago di Como
- Via Segre
- Via Ciseri
- Via Tortini
- Viale Italia
- Via Papa Giovanni XXIII

E' facoltà del Soggetto Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, eliminare, spostare o aggiungere nuove isole ecologiche di prossimità.

L'utilizzo delle isole di prossimità deve avere carattere di eccezionalità.

Le violazioni saranno sanzionate così come previsto dall'Allegato A.

Art. 11 - Cassonetti videosorvegliati ed informatizzati su suolo pubblico

Batteria di cassonetti posizionata su suolo pubblico, videosorvegliata, accessibile 24 h su 24 h, al servizio di utenze domestiche e non domestiche che hanno difficoltà logistiche dimostrate, nell'individuare uno spazio in area privata per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, apribili con tessera dedicata per ciascuna utenza, ritirabile gratuitamente presso gli uffici del Soggetto Gestore.

Nel caso di smarrimento della stessa, l'utenza dovrà recarsi presso gli uffici del Soggetto Gestore per la consegna di una tessera sostitutiva, che potrà essere rilasciata gratuitamente o previo pagamento di una quota per "rimborso spese".

Nei servizi sopra menzionati il trattamento dei dati verrà garantito a norma di Legge.

I dati registrati verranno raccolti e potranno essere utilizzati per analisi aggregate al fine di migliorare il servizio e per verificare il corretto utilizzo degli strumenti da parte dell'utenza

Art. 12 - Piattaforma ecologica

Impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 sito in via strada vecchia cremonese. L' area e l'impianto sono di proprietà di Linea Gestioni Srl.

E' dotato di idonee attrezzature e caratteristiche compositive, a cui possono accedere direttamente le utenze, destinata al conferimento diretto e differenziato, in appositi contenitori, delle frazioni di rifiuto destinate al recupero/riciclo, allo stoccaggio temporaneo, munita di apposita guardiania, recinzione ed accessibile con tessera sanitaria alle utenze domestiche e non domestiche solo se debitamente autorizzate al trasporto dei propri rifiuti (vedi iscrizione alla cat. 2 Bis dell'Albo Gestori Ambientali).

Potranno accedere alla piattaforma ecologica unicamente le utenze in regola con la Tassa rifiuti.

Gli orari di apertura della piattaforma ecologica sono definiti dal Soggetto gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

3. L'idoneità dei veicoli di cui sopra è assicurata dal Gestore del servizio.

Art. 14 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti ai fini del conferimento è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore. Possono, altresì, accedere all'impianto negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:

- mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
- mezzi di ditte, aziende ed imprese del territorio comunale, produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilati che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti ed altre tipologie di rifiuti appositamente indicati (es. RAEE, pile, lampade, oli esausti da cucina, siringhe ecc.).

Art. 15 - Norme di assimilazione

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi avviene ai sensi dell'art. 198 – comma 2, lett. g) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al citato articolo da parte del Ministero, sono dichiarati assimilati agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali- quantitative definite ai successivi articoli.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani prodotti da attività artigianali, attività di magazzinaggio e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, attività di autotrasporto e simili che si formano nelle aree produttive.

Tuttavia solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi, di tali rifiuti, conferisce l'assimilazione al rifiuto urbano, in caso contrario il rifiuto è da considerarsi speciale.

I rifiuti speciali, che sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi risultino assimilati agli urbani, devono essere conferiti al servizio di raccolta. Tale obbligo di conferimento non sussiste per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore intende conferire, per il recupero degli stessi, a soggetti debitamente autorizzati differenti dal gestore

Art. 16 - Criteri di assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi prodotti in ambito non domestico da una delle seguenti attività:

- a) agro-industriale
- b) lavorazione industriale
- c) lavorazione artigianale
- d) commerciale
- e) di servizio

con espressa esclusione delle attività

- a) agricola
- b) demolizione (se effettuata quale attività professionale) e/o costruzione
- c) di giardinaggio, se effettuato quale attività professionale

I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato C al presente provvedimento.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento del servizio pubblico, quali a titolo esemplificativo i materiali non aventi consistenza solida; i materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; le sostanze e i prodotti fortemente maleodoranti, le sostanze e i prodotti eccessivamente polverulenti, i rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche. La valutazione circa le caratteristiche di cui sopra viene effettuato dal Gestore.

I rifiuti assimilati costituiti dalla frazione secca, escluso i rifiuti ingombranti, e dalla frazione umida potranno essere conferiti al Servizio Pubblico esclusivamente con il servizio "Porta a Porta"

Potranno essere altresì conferiti con il servizio Porta a Porta le frazioni di Carta/cartone, plastica e vetro e ingombranti, per questi ultimi è istituito un servizio a chiamata. Le altre frazioni recuperabili potranno essere conferite nella piattaforma ecologica comunale a condizione che:

- i rifiuti conferiti siano prodotti nel territorio comunale
- Il conferimento sia accompagnato da documentazione di trasporto idonea (Formulario), ad eccezione dei soggetti di cui all'Art. 193 punto 4 bis del D. Lgs. 152/2006.
- Il produttore sia in possesso dell'autorizzazione al trasporto in corso di validità

I rifiuti conferibili nella piattaforma comunale, quali speciali assimilabili, sono quelli elencati nella tabella sotto riportata:

DESCRIZIONE	C.E.R.	
Imballaggi in plastica	150102	Per conferire presso la Piattaforma sono necessari: <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione all'Albo • Autorizzazione al trasporto • Presentazione del F.I.R.
Imballaggi in vetro	150106	
Lastre di vetro	200307	
Carta e cartone	200101	
Legno	200138	
Metallo	200140	
Rifiuti ingombranti	200307	

Art. 17 - Criteri di assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali

I rifiuti provenienti dalla singola attività sono assimilati agli urbani dal punto di vista quantitativo qualora la loro produzione non risulti superiore al coefficiente di produttività specifica, espresso in kg/mq./anno, apportato alla superficie o al parametro di riferimento per la determinazione del ruolo della medesima attività, e definito nell' Allegato B al presente Regolamento. In caso di pluri-attività sarà considerata la categoria dell'attività prevalente.

I quantitativi conferibili con il servizio porta a porta sono determinati dalle modalità in uso (bidoni carrellati, cassonetti, sacchi) compatibilmente con la situazione viaria in cui vengono esposti.

Art. 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

In linea generale le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti attraverso il sistema "porta a porta" nei giorni e negli orari previsti dal Gestore del servizio pubblico.

Le utenze artigianali, commerciali e industriali, possono conferire alla piattaforma ecologia soltanto i rifiuti non pericolosi e assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) Le seguenti attività possono conferire i rifiuti non pericolosi e assimilati agli urbani:

- attività ricettivo – alberghiere e collettività
- studi professionali, uffici pubblici e privati (banche, assicurazioni, uffici privati di imprese, uffici di enti pubblici)
- Servizi igieni-sanitari (studi medici, dentisti, veterinari,..)
- Attività e servizi ricreativi (palestre, teatri, cinema, sale sa gioco, circoli, oratori,....)
- Servizi scolastici (scuole pubbliche e private)
- Attività commerciali

b) Le attività di seguito indicate possono, invece, conferire solo i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani ad eccezione dei rifiuti che si formano nelle aree produttive:

- attività artigianali,
- attività di magazzinaggio e stoccaggio merci e simili,
- attività di vendita all'ingrosso,
- attività di autotrasporto e simili
- Supermercati, ipermercati, grandi magazzini

Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante regolare iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura, presso la Piattaforma, le diverse tipologie di rifiuto consentite nelle giornate di apertura non festive e negli orari stabiliti, ad esclusione del sabato e secondo le modalità di cui al presente Regolamento Comunale.

Le utenze non domestiche in caso di conferimento di quantità consistente, dovranno preventivamente contattare il gestore dell'impianto al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.

E' severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazioni, imballaggi terziari di qualsiasi materiale e/o rifiuti speciali pericolosi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore attraverso accordi diretti con ditte autorizzate.

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani potranno essere conferiti nella Piattaforma Comunale a condizione che l'utenza non domestica sia in possesso dell'autorizzazione 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti che tali rifiuti siano identificabili con i codici CER indicati nell'allegato C che tale autorizzazione comprenda i codici CER dei rifiuti che si intendono conferire.

I quantitativi giornalieri dei rifiuti conferibili non dovranno superare i 2 mc, in ogni caso il Gestore della Piattaforma Comunale si riserva la facoltà di respingere temporaneamente i carichi di rifiuti qualora la capacità ricettiva dell'impianto sia limitata.

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta negli spazi pubblici

Art. 19 - Competenze del servizio negli spazi pubblici

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, relativamente agli spazi pubblici riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale;
- svuotamento cestini;
- rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento e svuotamento dei cestini vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi) classificate come comunali;
- i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato;
- il verde pubblico nel suo complesso (compresi parchi pubblici, vialetti ed aiuole)
- le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree destinate ai mercati.

3. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale ad esclusione delle strade a scorrimento veloce (tangenziali), se di competenza di soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - Modalità di erogazione del servizio di igiene urbana negli spazi pubblici

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli atti di affidamento del Servizio, contenuti nel Piano Economico Finanziario, approvato dalla Giunta Comunale annualmente con particolare riferimento a raccolta e trasporto, definiscono:

1) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;

2) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

3. Inoltre gli atti di affidamento del servizio individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;

Il Gestore provvede, altresì, all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

Art. 21 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero).

2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori sopra descritti e utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani provenienti da abitazioni, utenze commerciali e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire

scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Ogni violazione sarà sanzionata così come previsto dall'Allegato A.

Art. 22 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dal Codice della Strada vigente e dell'Allegato A.

Art. 23 - Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali (compresi cavalli, pecore o animali da soma) per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è soggetta ai controlli della Polizia Locale e delle GEV attivi sul territorio ed è punita con la sanzione prevista dal regolamento di Polizia Municipale e da quanto previsto nell'Allegato A.

Art. 24 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento, in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in maniera differenziata e conferendoli in idonei contenitori concordati con il Gestore del servizio.

3. E' assolutamente vietato scaricare rifiuti provenienti da mercati tenuti fuori dal territorio comunale.

Ogni violazione sarà sanzionata nei termini previsti dall'Allegato A.

Art. 25 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Ogni violazione sarà sanzionata nei termini previsti dall'Allegato A.

Art. 26 - Raccolta delle foglie

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante e dagli arbusti dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Ogni violazione sarà sanzionata nei termini previsti dall'Allegato A.

Art. 27 - Rimozione biciclette in stato di abbandono

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico si dispone la rimozione delle biciclette in evidente stato di abbandono, su aree pubbliche (siano esse legate o non legate da eventuali catene o sistemi di antifurto).

L'abbandono potrà essere accertato mediante un preavviso da affiggersi sulla bicicletta in questione, nell'impossibilità di identificare il proprietario, con il quale il Comune informa che dopo venti giorni consecutivi tale oggetto potrà essere rimosso per le motivazioni esposte.

Decorso inutilmente tale termine, non essendo alcuno intervenuto a rimuovere il relitto, risulta – ipso facto – accertato che trattasi di oggetto di cui il detentore si è disfatto e quindi ricadente nella definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006.

L'operazione di rimozione del rifiuto verrà eseguita a carico del Comune di Lodi direttamente o affidata a soggetti terzi. Tale rifiuto verrà conferito in locali a disposizione della Amministrazione Comunale, tenuto in deposito per il periodo minimo di mesi 2 ed infine avviato ad operazione di recupero o smaltimento.

Art. 28 - Sgombero della neve dai marciapiedi

Durante e dopo le nevicate i proprietari e/o gli amministratori degli immobili prospicienti strade ed aree soggette a pubblico passaggio, sono obbligati a mantenere sgombero dalla neve il marciapiede ovvero, qualora non esista marciapiede, un congruo spazio (minimo ml. 1.50 sufficiente cioè a garantire il transito di pedoni e disabili) lungo l'intero fronte delle rispettive proprietà.

In caso di gelate i medesimi soggetti dovranno farsi ugualmente carico di garantire la completa fruibilità dell'area pubblica (marciapiede o congruo spazio nei termini indicati al precedente punto) antistante la rispettiva proprietà provvedendo a spargervi sale e sabbia (ovvero altri analoghi idonei materiali); in tal senso è fatto altresì obbligo di non gettare/spargere acqua o altri liquidi che a causa delle basse temperature possano generare la formazione di ghiaccio.

Ogni violazione sarà sanzionata nei termini previsti dall'Allegato A.

Art. 29 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate da piccoli rifiuti (mozziconi di sigarette) dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e porta mozziconi di sigarette ed a controllarne l'utilizzo. All'orario di chiusura tali contenitori dovranno essere ritirati all'interno dell'esercizio.

Art. 30 - Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici, i Movimenti e le Associazione politiche o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 20 (venti), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Nelle manifestazioni pubbliche organizzate sul territorio comunale si dovrà privilegiare l'utilizzo di stoviglie e contenitori riciclabili e riutilizzabili proponendo di adottare misure eco-sostenibili.
3. Le aree occupate da manifestazioni pubbliche devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate prive di rifiuti dagli organizzatori.
4. L'autorizzazione a programmare manifestazioni pubbliche è subordinata alla presentazione di idonea garanzia, affinché le aree vengono restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse.

Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto disposto nell'Allegato A.

Art. 31 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate prive di rifiuti dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, alle materie fecali e ai liquami animali; sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta, vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 32 - Lavaggio di aree pubbliche

1. Il servizio di lavaggio delle strade, marciapiedi e piazze nel territorio urbano è eseguito dal Soggetto Gestore in modo non oneroso per piccoli interventi contingenti (a titolo esemplificativo: deiezioni ed emesi animali e/o umane).
2. Nel caso di interventi di rilevante importanza, lo stesso verrà eseguita previa accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un preventivo scritto presentato dal Gestore del Servizio, in seguito alla congruità del prezzo offerto.

TITOLO IV**Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta****Art.33 – Il Piano Economico Finanziario del servizio (P.E.F.)**

Ai sensi del Regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 29/04/2014, viene redatto il Piano Economico Finanziario del servizio (P.E.F.), approvato in sede di Giunta Comunale con cadenza annuale.

Esso dovrà prevedere, tra l'altro, indicazioni dettagliate relative al servizio di igiene urbana da espletare durante l'anno, quali a titolo esemplificativo:

- Tipologia di rifiuti raccolti con il Porta a Porta e modalità di conferimento;
- Tipologia di rifiuti raccolti con i cassonetti stradali e modalità di conferimento;
- Frequenza dei ritiri sul territorio e relativi calendari di raccolta;

- Forniture e bidoni alle nuove utenze;
- Modalità di spazzamento manuale e meccanico (comprensivo di eventuali divieti di sosta, mobili o fissi) suddiviso per periodo e per zona;
- Frequenza di pulizia di parchi;
- Frequenza di svuotamento dei cestini, compresi quelli per deiezioni canine;
- Accesso alla piattaforma ecologica;
- Tariffe proposte ai condomini per la gestione dei bidoni condominiali da parte di Linea Gestioni si sensi del presente Regolamento, se richiesto dall'amministrazione.

Art. 34 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a diminuire la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare e sviluppare nuovi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali e minimizzare lo smaltimento finale.
- promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile.

Art. 35 - Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. I rifiuti differenziati sono conferiti con le seguenti modalità di raccolta:

A) PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da **esporre all'esterno** della proprietà privata, nei giorni ed orari indicati. I sacchi e contenitori dovranno essere esposti dall'utente di norma se pieni e non obbligatoriamente, se non necessario, ogni giorno in cui è prevista la raccolta. I contenitori, una volta svuotati, dovranno essere

riportati all'interno delle proprietà nel più breve tempo possibile. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, verranno applicate le modalità previste dagli articoli seguenti, in questi casi il Gestore è autorizzato a non ritirare i rifiuti. Il recupero dei rifiuti, non ritirati, perché posti in contenitori e/o sacchetti in modo non conforme è effettuato da parte del Gestore su richiesta di servizio aggiuntivo a pagamento da parte del trasgressore.

2. I contenitori collocati all'interno dell'area privata devono essere ubicati in un apposito spazio, privo di barriere architettoniche (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, impedimenti in altezza, ecc...) per consentire il loro raggiungimento e la loro movimentazione verso l'esterno della proprietà. E' facoltà dei proprietari o degli amministratori dei condomini, avvalersi di un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà, da parte dello stesso Gestore, previa stipula di apposita convenzione. E' facoltà del Gestore concordare la possibilità di eseguire tale servizio aggiuntivo opzionale, verificata la sussistenza delle condizioni di accesso alla proprietà, nello specifico dovrà comunque essere garantito:

- il rilascio di idonea liberatoria sottoscritta dal proprietario o dall'amministratore del condominio, all'accesso nella proprietà;
- l'assenza di barriere architettoniche
- la collocazione dei contenitori al piano calpestio o comunque facilmente raggiungibili
- la possibilità di ingresso con i mezzi
- il libero accesso

3. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. I contenitori sono forniti in comodato gratuito oppure oneroso in base alla tipologia del rifiuto a cui sono destinati e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente Regolamento e dal Gestore del servizio.

5. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori familiari e condominiali concessi è a cura degli utilizzatori che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Le utenze possono richiedere al Gestore un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per il lavaggio dei contenitori, aventi capacità uguale o superiore a 120 litri, secondo le tariffe stabilite dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale (Le tariffe proposte vengono approvate annualmente nell'ambito del Piano Economico Finanziario).

B) PORTA A PORTA PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il servizio porta a porta presso le attività commerciali avviene all'esterno e come indicato nella precedente lettera A) è facoltà delle utenze non domestiche, avvalersi di un servizio aggiuntivo opzionale a pagamento per la raccolta all'interno delle proprietà. Tale servizio potrà essere concordato con il Gestore previa stipula di apposito contratto. E' facoltà delle utenze commerciali richiedere un numero di servizio aggiuntivi a pagamento, rispetto a quelli forniti con il servizio pubblico, mediante la stipula di apposita convenzione con il Gestore.

In generale il servizio del porta a porta presso attività commerciali si differenzia a seconda della tipologia di rifiuto da asportare:

- a) per quanto riguarda gli imballaggi in cartone la raccolta viene effettuata su suolo pubblico in giorni ed orari definiti dal Gestore. In caso di esposizione in orari errati o in aree non idonee qualora venisse accertata da parte del Gestore, dagli Agenti Ambientali, dalla Polizia Locale o dal servizio GEV, la provenienza dell'imballaggio, si procederà ad elevare all'interessato la relativa sanzione;
- b) per quanto riguarda imballaggi di vetro e lattine (ove previsto), umido, verde, imballaggi in legno, imballaggi in plastica la raccolta avviene presso le utenze.

C) UTENZE SPECIALI

Presso le grandi utenze non domestiche viene eseguita la raccolta differenziata di imballaggi in cartone, imballaggi in legno, scarti vegetali, materiali ferrosi, impiegando, a seconda della produzione, diverse tipologie di contenitori concordati con il Gestore del servizio.

D) MANIFESTAZIONI

La raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili deve essere attuata anche dagli organizzatori di manifestazioni. In caso di conferimento di rifiuto non idoneo o di suolo pubblico lordato, accertato il responsabile da parte del Gestore, dalla Polizia Locale o dal servizio degli Agenti Ambientali e delle GEV, si procederà ad elevare allo stesso la relativa sanzione. Nel caso di manifestazioni ove non sia possibile accertare il responsabile, la sanzione verrà elevata all'organizzatore dell'evento.

Art. 36 - Tipologia dei contenitori, dei sacchi e relativa fornitura alle nuove utenze

Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

- I contenitori per la raccolta del vetro + metallo (lattine) devono essere contrassegnati da colore VERDE.
- I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO.
- I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore BIANCO.
- I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali, devono essere contrassegnati da colore VERDE.
- I contenitori per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato devono essere contrassegnati da colore NERO/GRIGIO.
- I contenitori utilizzati per la raccolta e della frazione umida, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.
- In caso di ulteriore specializzazione nella raccolta dei rifiuti differenziati, il Gestore provvederà ad individuare ulteriori idonei contenitori.

Art. 37 - Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati essenzialmente mediante raccolta a domicilio, nelle vicinanze del proprio numero civico o presso altri ingressi, secondo le modalità e tempi prefissati. Eccezionalmente è possibile il conferimento presso le isole di prossimità dei materiali raccolti in forma differenziata.

3. Il conferimento nei contenitori condominiali a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- i contenitori devono essere esposti con i coperchi chiusi;
- è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
- i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, viene effettuato direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio gratuito a domicilio dal Gestore.

Art. 38 - Svuotamento e pulizia dei contenitori e delle aree pertinenti

Dovrà essere cura degli utenti provvedere alla pulizia dei contenitori avuti in dotazione e delle relative aree.

Art. 39 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le batterie, presso la piattaforma;
- le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso la piattaforma;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere del servizio pubblico secondo le modalità individuate dal Gestore;
- le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica.

Art. 40 - Informazioni

Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo ed il riciclo.

Art. 41 - Raccolte svolte da Associazioni di volontariato e con finalità benefiche

1. Iniziative specifiche di raccolta differenziata, a scopo benefico, possono essere avviate anche al di fuori dello schema previsto dai precedenti articoli, da Associazioni di volontariato e Associazioni ambientaliste. Tali raccolte possono essere avviate solo subordinatamente in accordo con il Gestore.

2. Le suddette associazioni dovranno tassativamente comunicare al Gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto.

TITOLO V

Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 42 - Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad una adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 43 - Conferimento dei rifiuti pericolosi

È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei cassonetti per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento.

TITOLO VI

Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 44 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove con il Gestore forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino – utente attraverso una campagna capillare di comunicazione fatta in più fasi e coinvolgendo gli amministratori di condomini, le categorie economiche, le scuole, i comitati di quartiere, le associazioni, gli enti del terzo settore.

Art. 45 - Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..
4. E' fatto assoluto divieto utilizzare i cestini stradali per conferire sacchi di rifiuti differenziati e/o indifferenziati.
5. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati, ove individuati.
6. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.
7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 46 - Sistema sanzionatorio e di vigilanza

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A, salvo che il fatto sia disciplinato da normative superiori o specifiche.
Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale.
Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono inoltre esercitate dal personale addetto del Gestore del servizio, , dagli Agenti Ambientali e dalle GEV del Comune di Lodi. Dette funzioni saranno svolte dopo la partecipazione ed il superamento di esame finale di appositi corsi di formazione finalizzati all'apprendimento delle norme in tema di sanzioni amministrative.
2. Il sistema sanzionatorio relativamente all'esposizione non conforme (per modalità e orari) dei rifiuti differenziati viene applicato al trasgressore. L'inottemperanza dello stesso alle norme previste dal presente Regolamento viene verbalizzata tramite relazione scritta degli Agenti Ambientali o delle GEV comunali che provvedono ad elevare la relativa sanzione.

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

ARTICOLO 8 – Espletamento del servizio	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 3	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 4	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 5	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 6	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 7	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 8	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 10	sanzione da € 50 a € 300
Comma 11	sanzione da € 50 a € 300
Comma 12	sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLO 10 – Isole ecologiche di prossimità	
	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 21 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00 (rifiuti non pericolosi) da € 50 a € 300 (rifiuti pericolosi)
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00 (rifiuti non pericolosi) da € 50 a € 300 (rifiuti pericolosi)
Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00 (rifiuti non pericolosi) da € 50 a € 300 (rifiuti pericolosi)

ARTICOLO 22 – Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti cantieri	
	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 23 – Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche	
	sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLO 24 – Pulizia dei mercati	
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 25 – Pulizia di aree non interessate da servizio pubblico	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 26 – Raccolta delle foglie	
	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 28 – Sgombero della neve dai marciapiedi	
	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 29 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 50 a € 300

Comma 5	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

ARTICOLO 30 – Manifestazioni pubbliche	
---	--

Comma 3	sanzione da € 75,00 a € 500,00
---------	--------------------------------

ARTICOLO 31 – Luna park, circhi e manifestazioni pubbliche	
---	--

Comma 1	sanzione da € 75,00 a € 500,00
---------	--------------------------------

Comma 2	sanzione da € 75,00 a € 500,00
---------	--------------------------------

ARTICOLO 35 – Principi generali e norme per l'attuazione	
---	--

Comma 3 lettera A)	sanzione da € 50 a € 300
--------------------	--------------------------

Comma 3 lettera B)	sanzione da € 50 a € 300
--------------------	--------------------------

Comma 3 lettera D)	sanzione da € 50 a € 300
--------------------	--------------------------

ARTICOLO 36 – Tipologia dei contenitori, dei sacchi e relativa fornitura alle nuove utenze	
---	--

	Per l'immissione di rifiuti diversi da quelli previsti dalle diverse tipologie dei contenitori sanzione da € 25,00 a € 150,00. Per la collocazione di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori e/o dai punti di raccolta sanzione da € 50,00 a € 300,00
--	---

ARTICOLO 37 – Modalità di conferimento	
---	--

Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00
---------	--------------------------------

Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
---------	--------------------------------

Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00
---------	--------------------------------

ARTICOLO 38 – Svuotamento e pulizia dei contenitori e delle aree pertinenti	
--	--

	sanzione da € 50 a € 300
--	--------------------------

ARTICOLO 39 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	
---	--

	sanzione da € 75,00 a € 500,00
--	--------------------------------

ARTICOLO 42 – Obblighi dei produttori	
--	--

Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
---------	--------------------------------

ARTICOLO 43 – Conferimento dei rifiuti pericolosi	
--	--

	sanzione da € 75,00 a € 500,00
--	--------------------------------

ARTICOLO 45 – Norme generali per gli utenti del servizio	
---	--

Comma 2	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

Comma 3	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

Comma 4	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

Comma 6	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

Comma 7	sanzione da € 50 a € 300
---------	--------------------------

ALLEGATO B – COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO) PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUANTITA'

- 1 Associazioni economiche 5,5
- 2 Associazioni culturali, sportive ecc, musei, biblioteche. 5,5
- 3 Associazioni religiose 5,5
- 4 Associazioni politico sindacali 5,5
- 5 Enti assistenziali 5,5
- 6 Scuole 5,5
- 7 Chiese, luoghi di culto 5,5
- 8 cinema e teatri 3,5
- 9 Uffici privati 12,45
- 10 Uffici Pubblici 12,45
- 11 Agenzie immobiliari 12,45
- 12 Immobiliare 12,45
- 13 Agenzie di cambio e finanziarie 12,45
- 14 Agenzie di viaggi 12,45
- 15 Assicurazioni 12,45
- 16 Banche, istituti di credito 7,5
- 17 Studio fotografico 12,45
- 18 Studio ingegnere 12,45
- 19 Ospedale 10,55
- 20 Case di cura e di riposo 10,22
- 21 Laboratori di analisi 10,55
- 22 Studio medico 10,55
- 23 Dentista 10,55
- 24 Negozi abbigliamento 11,55
- 25 Negozi antiquariato 6,81
- 26 Negozi arredamento 11,55
- 27 Negozi arredo bagno 11,55
- 28 Negozi arredo casa 11,55
- 29 Negozi di tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 6,81
- 30 Negozi articoli regalo 11,55
- 31 Negozi calzature 11,55
- 32 Negozi cartoleria 11,55
- 33 Negozi casalinghi 11,55
- 34 Negozi colori e cornici 11,55
- 35 Mesticherie 11,55
- 36 Commercio all'ingrosso 11,55
- 37 Cornici e stampe 11,55
- 38 Negozi cristalleria 11,55
- 39 Negozi elettrodomestici 11,55
- 40 Negozi erboristeria 11,55
- 41 Negozi ferramenta 11,55
- 42 Negozi fotottica e occhiali 11,55
- 43 Negozi giocattoli 11,55
- 44 Negozi gioielleria 11,55
- 45 Negozi valigie e pelletteria 11,55
- 46 Banchi di mercato generi vari 14,58
- 47 Materiali edili 11,55
- 48 Librerie 11,55
- 49 Mercerie 11,55

- 50 Sanitaria 11,55
- 51 Profumeria 11,55
- 52 Edicola, farmacia, tabaccheria 14,78
- 53 Barbiere, parrucchiere, estetica 12,12
- 54 Area industriale, capannoni con produzione 7,53
- 55 Azienda generica 7,53
- 56 Aziende ceramiche 7,53
- 57 Azienda meccanica 7,53
- 58 Industria plastica 7,53
- 59 Infissi alluminio 8,91
- 60 Attività artigianale di produzione beni specifici 8,91
- 61 Industria tessile 8,91
- 62 Decorazioni ceramica 8,91
- 63 Lavorazione carni 8,91
- 64 Edilizia 8,48
- 65 Elettricista 8,48
- 66 Serigrafia 8,48
- 67 Punteria e trafileteria 8,48
- 68 Sartoria 8,48
- 69 Tappezzerie 8,48
- 70 Tessuti e tendaggi 8,48
- 71 Tipografie 8,48
- 72 Oreficeria 8,48
- 73 Falegname 8,48
- 74 Gommista 11,55
- 75 Carrozzerie 11,55
- 76 Elettrauto 11,55
- 77 Laboratori meccanici 11,55
- 78 Officina auto 11,55
- 79 Idraulico 8,48
- 80 Calzolaio 8,48
- 81 Cicli e moto 11,55
- 82 Ottico 8,48
- 83 Bar, caffè 51,55
- 84 Pasticceria bar 51,55
- 85 Ristoranti, trattorie, mense 78,97
- 86 Pizzerie, pub, osterie 78,97
- 87 Birrerie amburgherie 62,55
- 88 Drogheria, macelleria 22,67
- 89 Forno, pane 22,67
- 90 Piante e fiori 92,56
- 91 Magazzino verdure 92,56
- 92 Ortofrutta 92,56
- 93 Pasta fresca 22,67
- 94 Pescheria 92,56
- 95 Salumeria, formaggi e generi alimentari 22,67
- 96 Pizza al taglio 92,56
- 97 Supermercato alimentare 22,67
- 98 Supermercato promiscuo 21,40
- 99 Banchi di mercato alimentari 56,78
- 100 Albergo con ristorante 13,45
- 101 Albergo senza ristorante 8,88
- 102 Autosalone 4,22
- 103 Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4,9
- 104 Sale da esposizione 4,22

- 105 Magazzini non collegati ad attività 4,9
 106 Palestre ed impianti sportivi 7,21
 107 Distributori di carburante 7,21
 108 Sale da ballo, circoli privati, 7,21
 109 Discoteche e night club 15,68

ALLEGATO C - ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUALITA'

Codice C.E.R.	Descrizione
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 06	imballaggi in materiali misti
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 40	metalli
20 02	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	rifiuti ingombranti

L'elenco è stato redatto con riferimento ai codici (numerico e descrittivo) contenuti nel nuovo Elenco europeo rifiuti introdotto - con effetto dal 1° giugno 2015 – dalla Decisione della Commissione Europea 18-12-2014 n. 2014/955/UE.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco di rifiuti speciali Assimilabili.

1. Rifiuti Assimilabili: **FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE O INGOMBRANTI :**

- Camere d'aria
- Carta adesiva
- Carta metallizzata
- Carta plastificata
- Caucciù
- Feltri
- Fibre
- Gesso
- Gomma
- Imbottiture
- Lane
- Lastre fotografiche
- Linoleum
- Materiale elettrico (Cavi)

- Moquette
- Nastri abrasivi
- Pelli
- Pellicole
- Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di suo comune, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere
- Rivestimenti (guaine)
- Segatura non contaminata
- Trucioli di legno e sughero
- Stracci non contaminati
- Stucco (frammenti di)
- Tappezzeria
- Tessuti
- Vimini (frammenti e manufatti di)

2. Rifiuti Assimilabili: **FRAZIONE UMIDA**

- Alimenti (scarti di) non liquidi
- Alimenti deteriorati
- Alimenti inscatolati deteriorati
- Baccelli
- Bucce
- Caffè (scarti di)
- Fiori (scarti di)
- Frutta (scarti di lavorazione)
- Ortaggi (scarti di lavorazione)
- Sughero (frammenti e tappi di)
- Vegetali (scarti di)
- Verdure (scarti di)

3. Rifiuti Assimilabili: **FRAZIONI RECUPERABILI**

- Carta
- Cartone
- Cassette
- Cellophane
- Ferro (manufatti di)
- Latta (fusti di) vuoti e puliti non contaminati
- Lattine
- Legno (pannelli di)
- Legno (scarti di)
- Legno (pasta di)
- Olii vegetali
- Sacchi (di carta o plastica)
- Metallo (imballaggi)
- Plastica
- Plastica (fusti di) vuoti e puliti non contaminati
- Plastica (pannelli di)
- Resine (termoplastiche e termoindurenti)
- Vetro (fusti-lastre)

Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettature, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore.